

PROVINCIA DI TORINO  
**COMUNE DI LOCANA**

VERBALE DI DELIBERAZIONE  
 DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 7

**OGGETTO :**

ISTITUZIONE ED ALIQUOTA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA SPERIMENTALE (IMU) ANNO 2012.

L'anno duemiladodici addi trenta del mese di aprile alle ore 18 e minuti 00 nella sala delle riunioni. Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta PUBBLICA ORDINARIA di PRIMA CONVOCAZIONE

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
BRUNO MATTIET GIOVANNI	SINDACO	X	
VERNETTI ROSINA CLAUDIO	VICESINDACO	X	
PERUZZO CORNETTO MAURO	ASSESSORE	X	
TARRO -LUCIA DANIELE	ASSESSORE	X	
BERTOLDO LUCIANO	ASSESSORE	X	
CAVORETTO ELIO	CONSIGLIERE	X	
CAVORETTO SILVANA	CONSIGLIERE	X	
BUSSONE MARINO	CONSIGLIERE	X	
PEZZETTI MARCO	CONSIGLIERE	X	
TOGNI RENATO WALTER	CONSIGLIERE	X	
AROLFO ERMANNNO	CONSIGLIERE		X
CONTI CLAUDIO RENATO	CONSIGLIERE	X	
GUGLIELMETTI MAURO	CONSIGLIERE	X	
<b>Totale</b>		<b>12</b>	<b>1</b>

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Signor PUGLIESE DOTT.CARMELO

Il Signor BRUNO MATTIET GIOVANNI nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.



OGGETTO : ISTITUZIONE ED ALIQUOTA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA  
SPERIMENTALE (IMU) ANNO 2012.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che a decorrere dall'anno 2012 il D.L. 201/2011, convertito in L. 22/12/2011 n. 214 ha sostituito l'Imposta Comunale sugli Immobili, istituita con il titolo I° del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e dallo stesso disciplinata, con la nuova imposta sperimentale denominata Imposta Municipale Propria o I.M.P.

Tenuto conto che l'applicazione a regime dell'Imposta Municipale Propria è fissata all'anno 2015.

Rilevato che l'Imposta Municipale Propria trova disciplina oltre che all'art. 13 del D.L. 201/2011, convertito in L.22/12/2011 n. 214, anche negli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14/03/2011 n. 23 in quanto compatibili;

Rilevato che, ai sensi del comma 2 dell'art. 13 del citato decreto, l'imposta ha come presupposto il possesso degli immobili di cui all'art. 2 del D.Lgs. 504/1992 e rilevato che i commi successivi dello stesso articolo determinano le modalità applicative dei tributi nelle singole fattispecie impositive;

Rilevato che il comma 14 del D.L. 201/2011 ha abrogato specificamente:

- L'art. 1, comma 1 e 2, del D.L. 27/5/2008, n. 93, convertito dalla L.24/7/2008, n.126, che aveva escluso dall'Imposta Comunale sugli Immobili le unità immobiliari ad abitazione principale del soggetto passivo ed assimilate, ad eccezione delle case di lusso (A1) delle ville (A8) e dei palazzi storici (A9), per le quali si continua ad applicare normalmente l'imposta.
- Il comma 3 dell'art. 58 del D.Lgs. 446/1997 in materia di maggiori detrazioni d'imposta per abitazione principale;
- Le lettere d), e), ed h), del comma 1 dell'art. 59 del D.Lgs. 446/1997, disciplinanti rispettivamente la possibilità di stabilire criteri per il regolamento per considerare parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, ancorché distintamente iscritte in catasto, per assimilare all'abitazione principale le abitazioni concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta e per disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione, agli effetti dell'applicazione della riduzione della metà dell'imposta prevista nell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

Rilevato che il comma 6 dell'art. 13 del D.L. 201/2011 stabilisce l'aliquota base dell'imposta nella misura dello 0,76 per cento, mentre i commi dal 7 al 9 determinano le aliquote ridotte per usi particolari sugli immobili, quali abitazione principale e pertinenze, i fabbricati rurali ad uso strumentale e per gli immobili non produttivi di reddito fondiario o posseduti da soggetti passivi IRES o locati;

Rilevato che il comma 10 del medesimo articolo determina le detrazioni spettanti per abitazione principale nella misura di Euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione, con una maggiorazione di 50,00 euro per gli anni 2012 e 2013 per ogni figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e anagraficamente residente in tale unità immobiliare, con un massimo di complessivi euro 400,00;

Rilevato che ai sensi del comma 11 dell'art. 13 e riversata allo Stato la quota imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando l'aliquota di base alla base imponibile di tutti gli immobili ad eccezione di quelli di cui al comma 7 e comma 8;

Rilevato che, ai sensi del comma 17 dell'art. 13 citato, il Fondo Sperimentale di Riequilibrio e il Fondo Perequativo saranno ridotti per l'anno 2012 e seguenti in misura corrispondente al maggior gettito ad



aliquota di base che deriverà ai Comuni dalla nuova imposta, fermo restando che in caso di capienza dei suddetti fondi il Comune dovrà riversare all'entrata del Bilancio dello Stato le somme residue;

Rilevato che l'art. 13, dà la facoltà al Comune di determinare autonomamente le aliquote, aumentandole o diminuendole entro i limiti stabili dai commi 6-7-8-9;

Esaminata la consistenza immobiliare del Comune di Locana, come risultante dalla banca dati dell'Imposta Comunale sugli Immobili e fatte le necessarie proiezioni sugli introiti derivanti dall'applicazione del nuovo tributo, anche con riferimento alla situazione immobiliare Catastale;

Richiamata la circolare del MEF ( ministero economia e finanze) n. 9 del 14/06/1993 con cui si identificavano i Comuni siti in aree montane in cui vigeva l'esenzione dall' Imposta Comunale sugli Immobili per i terreni agricoli.

Rilevato che tale circolare rimane valida anche con l'introduzione dell'Imposta Municipale Propria i terreni siti in questo Comune non sono soggetti a tassazione.

Rilevato che al fine di assicurarsi idonee fonti di finanziamento per le spese a carattere ricorrente nel Bilancio corrente del Comune, in considerazione anche delle riduzioni dei trasferimenti da parte dello Stato a favore del Comune di Locana previste per l'esercizio 2012, si ritiene necessario stabilire le seguenti aliquote d'imposta per l'anno 2012:

**Aliquota Abitazione Principale e Pertinenze  
si conferma l'aliquota base**

**Aliquota per fabbricati ad uso abitazione che non risultano prima casa  
o pertinenza di cui alle categoria da A2 a A8  
riduzione - 0,1% dell'aliquota base**

**Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale cat. D10  
riduzione - 0,1% dell'aliquota base**

**Aliquota per tutte le altre tipologie di immobili  
si conferma l'aliquota base**

**Ritenuto di confermare:**

- La detrazione per abitazione principale nella misura di euro 200,00 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione;
- La maggiorazione alla detrazione per abitazione principale nella misura di euro 50,00 per ogni figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e anagraficamente residente in tale unità immobiliare, con un massimo di complessivi euro 400,00.

Considerato che a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovuto degli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.



Considerato che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dalle suddette attività a titolo di imposta, interesse e sanzioni.

Atteso che il versamento dell'imposta può avvenire solamente tramite F24 con le modalità stabilite con la risoluzione n. 35/E dell'Agenzia delle Entrate che istituisce i nuovi codici tributo validi per il versamento Imu dal 18 Aprile 2012.

Le date e le rate per eseguire i versamenti saranno disciplinate in base alle vigenti disposizioni legislative

Non è più prevista alcuna agevolazione per i fabbricati non locati dei cittadini residenti all'estero.

Dato atto che comunque, entro i termini stabiliti dalla Legge, si provvederà all'elaborazione dell'apposito Regolamento Comunale per l'applicazione del Tributo, disciplinante le modalità tecniche ed operative di dettaglio.

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica-contabile della presente deliberazione;

L'On. Togni afferma che il suo partito, sull'IMU sta conducendo una pesante ed aspra battaglia politica. Ricorda che l'IMU era nata per dare maggiore risorse ai Comuni che dovevano restare sul territorio, ma poi è stata stravolta dal Governo Monti per fare cassa sui cittadini. La Lega ha già organizzato numerose iniziative di contrasto forti, anche con disobbedienza fiscale. Ricorda che proprio domani 1° maggio, vi sarà una manifestazione a ZANICA (Bergamo) di mobilitazione indetta dal Carroccio contro le politiche fiscali del governo, in particolare sull'Imu dove si tornerà ad attaccare l'esecutivo guidato da Monti. Infine si sofferma brevemente su un volantino anonimo circolato prima del Consiglio Comunale, ed asserisce che è "modo imbecille di fare politica" e preannuncia la denuncia degli autori anonimi alla locale Stazione dei Carabinieri.

Con voti favorevoli n. 9 astenuti n.////contrari n.3 ( consiglieri di minoranza sigg. Conti,Togni, Guglielmetti) espressi nei modi di legge su n.12 consiglieri presenti e votanti espressi per alzata di mano;

#### **DELIBERA**

1.-Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2.-Di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 2012 :

Aliquota Abitazione Principale e Pertinenze  
**si conferma l'aliquota base**

Aliquota per fabbricati ad uso abitazione che non risultano prima casa  
o pertinenza di cui alle categoria da A2 a A8  
**-riduzione -0,1% dell'aliquota base**

Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale cat. D10  
**riduzione - 0,1% dell'aliquota base**

Aliquota per tutte le altre tipologie di immobili  
**si conferma l'aliquota base**



3.-Di confermare la detrazione per abitazione principale nella misura di euro 200,00 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione;

4.-La maggiorazione alla detrazione per abitazione principale nella misura di euro 50,00 per ogni figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e anagraficamente residente in tale unità immobiliare, con un massimo di complessivi euro 400,00.

5.-Si da atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 01 gennaio 2012.

6.-Di dare atto che comunque, entro i termini stabiliti dalla Legge, si provvederà all'elaborazione dell'apposito Regolamento Comunale per l'applicazione del Tributo, disciplinante le modalità tecniche ed operative di dettaglio.

7.-Di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

Visto il parere favorevole

Parere di regolarità contabile

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Perotti Marina



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Perotti Marina", written over the typed name of the responsible officer.



Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

*Bruno Buffon*



IL SEGRETARIO COMUNALE

*[Signature]*

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**  
Art.124 D.Lgs 267/2000

In data odierna, la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico ( art. 32 c.1 della legge 18.06.2009 n. 69), per 15 giorni consecutivi

Li 4/05/2012



IL SEGRETARIO COMUNALE

*[Signature]*

**DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'**  
Art.134 D.Lgs 267/2000

Divenuta esecutiva in data 14 APR. 2012

è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 - del D.lgs 267/2000)

La presente deliberazione, non soggetta a controllo di legittimità, è divenuta esecutiva a seguito della pubblicazione nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 c.1 della legge 18.06.2009 n. 69), per dieci giorni consecutivi

Li 4/05/2012



IL SEGRETARIO COMUNALE

*[Signature]*